



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

- dr. Domenico Bonaretti
- dr.ssa Alessandra Aragno
- dr.ssa Manuela Cortelloni
- presidente relatore
- consigliere
- consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al R.G. n. 3641/2022, promossa con atto di citazione in opposizione *ex art.* 840 c.p.c. notificato in data *Data_1* e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del *Data_2*,

T R A

Parte_1 **in** *Parte_2* (C.F. *P.IVA_1*), con sede legale in *Lg_1*, *Indirizzo_1*, in persona dei Commissari Straordinari, Signori *Avvocat_1* [...], *Avvocato_2* e *Avvocato_3* rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avvocati *Avvocato_4* (C.F. *C.F._1*, [...], *Email_1* fax *Num_1*) e *Avvocato_5* (C.F. *C.F._2* PEC *Email_2* fax *Num_1*) del Foro di *Lg_1*, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in *Lg_1*, *Lg_2* *Indirizzo_2*,

- *Opponente*

E



Organizzazione_1 (PI: CHE-114.985.697), con sede legale in *Indirizzo_3*,
Luogo_3 in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, Signori *Parte_3*
[...] e *Parte_4* rappresentata e difesa dagli avvocati *Avvocato_6* (C.F.
C.F._3 indirizzo PEC: *Email_3* fax: *Num_2*) e
Parte_5 (C.F. *C.F._4*, indirizzo PEC:
Email_4, del Foro di *Lg_1*, e dall'avvocato *Avvoc_7*
[...], del Foro di *Lg_4* (indirizzo PEC: *Email_5*,
elettivamente domiciliata presso lo Studio dei primi due difensori, sito in *Luogo_5*
20122, *Indirizzo_4*,

- *Opposta*

OGGETTO: Opposizione alla esecutorietà dei lodi arbitrali stranieri (art. 840 c.p.c.) –
106001

Conclusioni

Per l'Opponente *Parte_1* n Amministrazione Straordinaria

«*Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:*

- *IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto n. 4982/2022 emesso nel procedimento avente R.G. V.G. n. 1008/2022 dal Presidente delegato della Corte d'Appello di Milano in data [...]*
Data_3, pubblicato in data *Data_4* e in pari data notificato, con il quale è stata dichiarata l'efficacia, nella Repubblica Italiana, dei lodi arbitrali pronunciati in *Luogo_6* in data *Data_5*, *Data_6* e *Data_7* per le ragioni di cui in narrativa;

- *IN VIA PRINCIPALE: annullare e/o revocare il decreto n. 4982/2022 emesso nel procedimento avente R.G. V.G. n. 1008/2022 dal Presidente delegato della Corte d'Appello di Milano in data *Data_3*, pubblicato in data *Data_4* e in pari data notificato, con il quale è stata dichiarata l'efficacia, nella Repubblica*



Italiana, dei lodi arbitrali pronunciati in) rispettivamente in data , e dal collegio arbitrale composto dai Sigg.ri e nell'ambito del procedimento arbitrale n. 183975 amministrato dalla , per le ragioni di cui in narrativa;

- IN OGNI CASO: con vittoria dei compensi e delle spese di causa, con maggiorazione del 15% ex art. 2, comma 2, del D.M. , n. 55, oltre a IVA, CPA e a ogni dovuta, ulteriore maggiorazione di legge».

Per l' :

«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano:

- premessa ogni opportuna pronuncia, condanna e declaratoria del caso;
- respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;

IN VIA PRINCIPALE:

- rigettare l'opposizione avversaria in quanto del tutto infondata e/o inammissibile, per i motivi svolti in narrativa;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Il procedimento di riconoscimento ed esecuzione

1.1. Con ricorso ex art. 839 c.p.c. dell' , domandava al Presidente di questa Corte il riconoscimento, l'efficacia e l'esecutorietà di n. 3 lodi arbitrali resi a dalla , in data , [...] e , in esito al procedimento arbitrale rituale n. 183975; con vittoria di spese e onorari del giudizio.



1.2. Il Presidente delegato, ritenuta la regolarità formale dei lodi, in accoglimento del ricorso, dichiarava, con decreto n. 1008/2022 del 23 – *Data_10*, «l'efficacia nella Repubblica Italiana dei lodi arbitrari pronunciati in *Luogo_6* in data *Data_11*, *Data_12* e *Data_13* ».

II. Il procedimento di opposizione

2.1. Con atto di citazione *ex art. 840 c.p.c.*, notificato in data *Data_1*, *Parte_1* in Amministrazione Straordinaria conveniva in giudizio *Organizzazione_1*, opponendo il decreto presidenziale di efficacia dei lodi e sostenendo, a supporto dell'opposizione proposta, che la controversia decisa dai lodi non poteva essere oggetto di compromesso secondo la legge Italiana; ne chiedeva, pertanto, l'annullamento e/o la revoca, con vittoria di compensi e spese. L'Opponente, inoltre, nel rilevare che il decreto opposto non aveva statuito in ordine all'esecutorietà delle pronunce arbitrali, pure domandata da *Pt_8* muoveva espressa contestazione anticipata e in via preliminare a richieste di concessione di esecutorietà (anche soltanto provvisoria) che eventualmente fossero state formulate da quest'ultima nel corso del procedimento di opposizione.

2.2. Si costituiva *Org_1* con comparsa del *Dt_14*, contestando le ragioni tutte spiegate con l'avversaria opposizione, sostenendone l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza e chiedendone, per l'effetto, il rigetto; con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.

2.3. All'udienza del *Data_15*, la Corte, sentiti i difensori delle Parti e invitatili a precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali. La causa è stata poi decisa nella camera di consiglio del *Data_16*.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con unico motivo di opposizione, l'Opponente deduce incompromettibilità della controversia secondo la legge italiana, richiamando l'art. 840, comma 5, n. 1), c.p.c..

3.1. Il motivo è infondato.



3.1.1. L'Opponente, intendendo provare, ai sensi della disposizione del codice di rito da ultimo richiamata, che la controversia decisa dai tre distinti lodi inglesi non poteva essere oggetto di compromesso secondo la legge italiana, sottolinea che **Parte_1** era (e tuttora è) sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi della L. [...] **Data_17**, n. 39 e che, secondo quanto disposto dall'art. 13, D. Lgs. **Data_18**, n. 270 (avente contenuto analogo all'art. 13 L. Fall.), sarebbe esclusivamente il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e, nella fattispecie, il Tribunale di Milano, in virtù della *vis attractiva* di natura funzionale e inderogabile, competente a conoscere e giudicare in ordine alla controversia insorta tra **Pt_1** e **Pt_8** e rimessa, invece, a procedimento arbitrale estero.

Sostiene l' **CP_2** infatti, che tale controversia, in quanto inerente all'accertamento di crediti vantanti da **Pt_8** verso l'amministrazione straordinaria, afferisca alla dichiarazione di insolvenza e che, pertanto, il Foro funzionale inderogabile individuato dal citato art. 13 D. Lgs. n. 270/1999 imponga l'incompromettibilità della medesima vertenza alla cognizione arbitrale, stante l'apertura della procedura concorsuale a cui **Pt_1** è sottoposta, per esigenze di tutela della *par condicio creditorum*.

3.1.2. Occorre, innanzitutto, rilevare che non sussiste un'incompatibilità ontologica tra fallimento (e procedure concorsuali in genere) e arbitrato: si noti, ad esempio, come il curatore abbia facoltà di concludere compromessi (art. 35 L. Fall.) o di formulare al giudice delegato la proposta di nomina di arbitri (art. 25 L. Fall.) e tali disposizioni, giova precisare, si rendono applicabili anche al procedimento di amministrazione straordinaria, giusto richiamo compiuto dall'art. 19 D. Lgs. 270/1999.

Tale compatibilità è stata avvalorata, a più riprese, anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità¹, che, muovendo dagli artt. 72 e 83-*bis* L. Fall., ha ritenuto che, in ipotesi di subentro, da parte del curatore, nel contratto contenente clausola compromissoria, la stessa conserva piena efficacia anche nei confronti del curatore subentrato, in virtù della biunivocità del legame contratto-clausola, osservando che,

¹ Cass., Sez. Un., **Data_19**, n. 10800; Cass., Sez. Un., **Data_20**, n. 5694.



diversamente, si consentirebbe al curatore di sciogliersi da singole clausole del contratto di cui chiede l'adempimento.

Occorre anche tenere presente che, nel caso in esame, la scelta di devoluzione della controversia all'arbitro inglese è avvenuta successivamente all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria (*Data_21*), in quanto il contratto di compravendita intercorrente tra le parti, contenente la relativa clausola, ivi *sub art.* 15, risulta sottoscritto dalla Amministrazione Straordinaria in data *Data_22* .

Non si vede, dunque, perché il curatore, con la scelta di subentrare in un contratto soggetto a clausola compromissoria, debba essere onerato al rispetto di quest'ultima, al pari di ogni altra clausola del medesimo contratto, e non debba invece esserlo l'amministrazione straordinaria, in ipotesi di sottoscrizione *ex novo* di un contratto siffatto. Una simile soluzione appare quantomeno irrazionale, quando non contraria ai doveri di correttezza e buona fede e non può certamente essere invocata da parte dell'Opponente per sottrarsi, strumentalmente, agli obblighi da sé medesima contrattualmente assunti.

Né può sostenersi che tale soluzione venga a pregiudicare il principio della *par condicio* che caratterizza le procedure concorsuali, trattandosi qui di pronuncia che potrà essere fatta valere nei confronti della procedura soltanto nel rispetto del principio da ultimo richiamato.

Si noti, inoltre, che l'accertamento extra-fallimentare del credito risulta ulteriormente avvalorato, avendo avuto la Suprema Corte² occasione di chiarire che la procedura di verifica del passivo prevista dalla legge fallimentare trova significative eccezioni. Tra esse, oltretutto, figura la sentenza straniera che accerta un credito al di fuori del procedimento di cui agli artt. 93 ss. L. Fall., sentenza che ben potrà essere oggetto di riconoscimento interno, non sussistendo alcun principio di ordine pubblico, interno o di derivazione eurounionale, ostativo a tale esito.

Di qui il rigetto dell'opposizione.

² Cass., *Data_23* , n. 10540.



3.2. In applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico dell' **CP_2** le spese del giudizio, che pare congruo liquidare - secondo il D.M. [...] **Data_24**, n. 147 e applicando i parametri adeguati dello scaglione di riferimento per valore di causa (euro 2.710.339,03), nella misura di euro 15.643,00 (di cui euro 4.822,00 per la fase di studio, euro 2.804,00 per la fase introduttiva ed euro 8.017,00 per la fase decisionale), oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., se e in quanto dovute. Ad esse vanno aggiunte le spese della procedura relativa al decreto opposto, che pare congruo liquidare in complessivi euro 4.827,00, sempre oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., se e in quanto dovute.

P. Q. M.

La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'opposizione *ex art. 840 c.p.c.*, proposta da **Parte_1** in **Parte_2** Straordinaria avverso il decreto n. 1008/2022 del 23 - **Data_4** della Corte d'Appello di Milano, così provvede:

- rigetta integralmente l'opposizione e conferma, pertanto, il decreto impugnato;
- condanna **Parte_1** in Amministrazione Straordinaria a rifondere a [...] **Org_1** le spese processuali, che liquida in complessivi euro 20.470,00, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., se e in quanto dovute.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del **Data_25**

Il presidente est.

Domenico Bonaretti